



---

**SEDE OPERATIVA:** C.so Crimea 69 – 15121 Alessandria  
Tel 0131/250368 - fax 0131/250368 - e-mail [aspromiele@aspromiele.191.it](mailto:aspromiele@aspromiele.191.it)  
**SEDE LEGALE:** Via Drovetti 5 - 10138 Torino

Torino 3 maggio 2021

Gent.mo Sig. Sindaco del  
Comune di Caluso  
[protocollo@pec.comune.caluso.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.caluso.to.it)

**OGGETTO:** ordinanza sindacale n. 29 del 28/4/21 a tutela dell'attività di apicoltura e dell'igiene pubblica.

Con riferimento all'Ordinanza di cui in oggetto, Aspromiele Associazione Produttori Miele del Piemonte, ritiene doveroso evidenziare le incongruenze che da tale provvedimento locale emergono rispetto alle normative attualmente vigenti in apicoltura, sia in ambito regionale che nazionale.

A tal riguardo si riportano di seguito i riferimenti normativi che intendiamo richiamare all'attenzione:

- **La legge nazionale 24 dicembre 2004, n. 313 e s.m.i. che disciplina l'apicoltura all'articolo 2. comma 1 cita:**

*La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.*

- **La legge nazionale 24 dicembre 2004, n. 313 e s.m.i. che disciplina l'apicoltura all'articolo 7 cita:**

*1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.  
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettariifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:  
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.  
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.*

- **La legge regionale n.1 del 22.1.2019 all'articolo 24 comma 5 cita:**

*5. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:  
a) il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva;  
b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale rispetto a quelli a conduzione amatoriale;  
c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che svolgono abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;*

- **La legge regionale n.1 del 22.1.2019 all'articolo 96 comma 10 cita:**

*10. Gli apicoltori che esercitano il nomadismo possono posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e delle procedure previste dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.*

Vista la situazione emergenziale in cui versa il settore apistico piemontese a seguito delle gelate del 7-8 aprile scorsi e le difficoltà non indifferenti che gli apicoltori stanno riscontrando nelle segnalazioni dell'evento calamitoso presso numerosi comuni, queste azioni protezionistiche illegittime e inopportune non fanno altro che generare ulteriore confusione e malcontento nel settore.

Si evidenzia inoltre che nell'Ordinanza viene richiamata l'applicazione dell'art. 50 d.lgs. 267/2000 comma 5 che recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”* Al momento attuale non risultano aperti dal Servizio Veterinario dell'ASL focolai di emergenza sanitaria tali da giustificare limitazioni di siffatta entità agli spostamenti degli alveari, né lo scavalco dell'attuale normativa a cui tutto il settore apistico nazionale si riferisce in merito alle movimentazioni.

Con DGR n. 51-808 del 20/12/19 è stato istituito il Tavolo Apistico Regionale (in sostituzione della precedente Commissione apistica di cui alla ex Legge regionale 20/98) competente per la risoluzione delle controversie e dei contenziosi relativi al posizionamento degli alveari nella pratica del nomadismo. La stessa Legge regionale 1/19 all'art. 97 comma 3 prevede: *“3. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari possono essere presentate alla struttura regionale competente, la quale decide in merito.”*

**Sulla base dei riferimenti normativi sopra citati, considerato che l'Ordinanza emessa da codesto Comune costituisce obiettivo esplicito di limitare il nomadismo sui propri territori comunali, se ne richiede l'immediato annullamento.** Si fa presente che l'illegittimità del provvedimento è stata segnalata al competente Tavolo Apistico regionale.

Resta ovviamente inteso che la pratica del nomadismo deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e le conseguenti violazioni sanzionate secondo i disposti specifici.

Certi che vorrete considerare con attenzione la situazione descritta, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Coordinatore Tecnico Aspromiele

Luca Allais



Il Presidente Aspromiele

Lidia Agnello

